

primo grado sopra due case poste in Milano
rispettivamente in Via Porpora N. 27 e Via
Vallatte N. 31.

La Cooperativa mutuataria si riserva, con
l'atto suddetto, il diritto di estinguere il mu-
tuo anticipatamente, assumendosi però l'ob-
bligo di pagare, oltre la somma residuata al
mutuo ed i relativi interessi fino al giorno
del versamento, anche una semestralità di
interessi sulla intera somma mutuata, a
titolo di compenso all'Istituto per la anticipa-
ta restituzione del mutuo (art. 5.).

Ora l'attuale proprietaria degli stabilimen-
ti, Sig.^{ra} Anna Maria Cinquanta in Sof-
fiantini, ha chiesto di voler estinguere il mutuo
entro il prossimo mese di giugno e ciò allo scopo
di contrarne uno nuovo col Credito Fondiario
della Cassa di Risparmio delle Provincie Lom-
barde.

L'atto di quietanza e di consenso alla can-
cellazione della ipoteca dovrebbe essere prestato
dall'Istituto al momento della stipulazione
del relativo contratto con la Cassa di Rispar-
mio delle Provincie Lombarde.

Occorre pertanto che l'On. Consiglio di Am.,